

**IL DELITTO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI IN PROSPETTIVA
COMPARATISTICA: LA DISCIPLINA ITALIANA (ARTT. 2635 E
2635-BIS C.C.) A CONFRONTO CON QUELLA INGLESE (SECS. 1 SS.
BRIBERY ACT 2010), E SPAGNOLA (ARTT. 286-BIS / 286-QUATER
CODIGO PENAL) – Parte I**

O delito de corrupção entre agentes privados em perspectiva comparada: a disciplina italiana (artt. 2635 e 2635-bis c.c.) confrontada com a inglesa (secs. 1 ss. Bribery Act 2010) e espanhola (artt. 286-bis / 286-quater código penal) – Parte I

The offense of corruption among private agents in a comparative perspective: the Italian discipline (article 2635 and 2635-bis cc) compared with the English (§ 1 ss Bribery Act 2010) and Spanish ones (art 286-bis / 286-quater criminal code) – Part I

<i>Recebido em:</i>	31/12/2018
<i>Aprovado em:</i>	28/02/2019

Francesco Macri*

RIASSUNTO: La tematica del contrasto penale al fenomeno della corruzione tra privati è ormai da anni al centro del dibattito penalistico italiano, sebbene la fattispecie criminosa di cui all'art. 2635 c.c. sia stata sostanzialmente ignorata nella prassi. Le fondamentali tappe della storia normativa della corruzione tra privati in Italia sono state: 1- 2002: l'innovativa introduzione della previsione criminosa, nell'art. 2635 c.c. ad opera del D.lgs. 11 aprile 2002, n. 61; 2- 2012: il profondo intervento di modifica normativa della succitata disposizione da parte della L. 6 novembre 2012, n. 190; 3- 2016: l'aggiunta all'art. 2635 c.c. di un ulteriore comma, in materia di confisca, per mezzo del D.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202; 4- la riforma della materia *de qua* data dal D.lgs. 15 marzo 2017, n. 38. Il suddetto percorso normativo sembra essere stato determinato dalla necessità di ottemperare ad obbligazioni stabilite da atti legislativi di diritto dell'Unione Europea ed internazionale. Ciò è dimostrato, in particolare, dalla decisione, in contraddizione con quanto auspicato dagli atti normativi della UE, di non inserire il delitto in esame nel codice penale, accanto ai reati di corruzione "pubblica". Nelle successive pagine, una volta esaminato sinteticamente il quadro normativo internazionale, si procederà ad un'analisi dei principali punti nodali della fattispecie criminosa di cui all'art. 2635 c.c.

* Profesor honorario en el nivel de Excelencia Academica presso la Facultad de Derecho della Università San Carlos de Guatemala. Professore a contratto di diritto penale del corso di Scienze della Sicurezza presso la Scuola Marescialli e Brigadieri Carabinieri di Firenze. Assegnista di ricerca in diritto penale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Firenze.

PALORE CHIAVE: corruzione; istigazione alla corruzione; diritto penale societario; convenzione di Strasburgo del 1999.

RESUMO: O tema do combate penal ao fenômeno da corrupção entre agentes privados está já há anos no centro do debate penal italiano, ainda que o tipo penal do artigo 2635 do código civil tenha sido substancialmente ignorado pelos operadores do direito. As etapas fundamentais da história normativa da corrupção entre agentes privados na Itália foram: 1- 2002: a inovativa introdução da previsão incriminadora no artigo 2635 código civil pelo decreto legislativo de 11 abril de 2002, n. 61; 2- 2012: a profunda mudança normativa na mencionada disposição por parte da lei 6 de novembro de 2012, n. 190; 3- 2016: o acréscimo ao artigo 2635 do código civil de um ulterior parágrafo, em matéria de confisco, através do decreto legislativo de 29 outubro de 2016 n. 202; 4- a reforma da matéria em tela feita pelo decreto legislativo de 15 de março de 2017, n. 38. O mencionado percurso normativo parece ter sido determinado pela necessidade de cumprir as obrigações estabelecidas por atos legislativos de direito da União Europeia e internacional. Isso é demonstrado, em particular, pela decisão – em contradição com o que determinavam os atos normativos da União Europeia – de não inserir o crime em exame no código penal, ao lado dos crimes de corrupção "pública". Nas páginas sucessivas, uma vez examinado sinteticamente o quadro normativo internacional, proceder-se-á a uma análise dos principais pontos nodais do tipo penal do artigo 2635 do código civil.

PALAVRAS-CHAVE: corrupção; instigação à corrupção; direito penal corporativo; Convenção de Estrasburgo de 1999.

ABSTRACT: The struggle against the phenomenon of corruption among private agents has been at the center of the Italian criminal debate for years, even though the legal definition (*fattispecie criminosa*) of article 2635 of the civil code has been substantially ignored by law operators. The fundamental stages of the normative history of the corruption among private agents in Italy were: 1-2002: the innovative introduction of incriminating norm in article 2635 of the civil code by the legislative decree of April 11, 2002, n. 61; 2- 2012: the profound normative change in the aforementioned provision by the law of November 6, 2012, n. 190; 3- 2016: the addition to article 2635 of the civil code of a later paragraph, regarding confiscation, through the legislative decree of October 29, 2016 n. 202; 4- the reform of the subject made by the legislative decree of March 15, 2017, n. 38. The aforementioned legislative route seems to have been determined by the need to comply with the obligations laid down by legislative acts of the European Union and the international law. This is demonstrated in particular by the decision – in contradiction with what the European Union's normative acts determined – not to insert the crime under examination in the penal code, alongside the crimes of "public" corruption. In the successive pages, once the international normative framework has been examined, the main points of the legal definition (*fattispecie criminosa*) of article 2635 of the civil code will be analyzed.

Keywords: corruption; instigation to corruption; corporate criminal law; Strasbourg Convention of 1999.

INDICE: Introduzione. 1.Corrruzione tra privati e possibili modelli di tutela penale.

2.Gli strumenti normativi di diritto internazionale ed europeo. 2.1. La Convenzione OCSE di Parigi del 1997. 2.2. La Convenzione ONU di Merida del 2003. 2.3. La Convenzione COE di Strasburgo del 1999. 2.4. La Decisione Quadro UE 2003/568/GAI. **3. La disciplina prevista dagli artt. 2635 e 2635-bis c.c.** 3.1. Il novellato testo dell'art. 2635 c.c.: un incisivo passo in avanti verso l'adozione del modello "pubblicistico" di tutela? 3.2. La nuova fattispecie di "Istigazione alla corruzione tra privati" (art. 2635-bis c.c.), le pene previste, il regime di procedibilità, e le sanzioni per gli enti giuridici. 3.3. Il (non) impatto giurisprudenziale del delitto ex art. 2635 c.c., e la recente sentenza 24/1/2018 n. 100 del Tribunale di Ancona. **Conclusioni; Bibliografia.**

INTRODUZIONE

La tematica del contrasto penale al fenomeno della corruzione tra privati è ormai da anni al centro del dibattito penalistico italiano¹, sebbene la fattispecie criminosa di cui all'art. 2635 c.c. sia stata sostanzialmente ignorata nella prassi applicativa delle aule giudiziarie. Al riguardo, nell'indubbiamente "dinamica" storia normativa della corruzione tra privati nell'ordinamento italiano, le fondamentali tappe, culminate con la riforma della materia *de qua* data dal D.lgs. 15 marzo 2017, n. 38, sono state:

- 2002: l'innovativa introduzione della previsione criminosa, nell'art. 2635 c.c. ad opera del D.lgs. 11 aprile 2002, n. 61;
- 2012: il profondo intervento di modifica normativa della succitata disposizione da parte della L. 6 novembre 2012, n. 190;
- 2016: l'aggiunta all'art. 2635 c.c. di un ulteriore comma, in materia di confisca, per mezzo del D.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202.

Il suddetto percorso normativo, peraltro, non sembra essere stato determinato da uno "spontaneo" anelito del nostro legislatore verso l'implementazione di adeguati strumenti normativi di prevenzione e repressione delle condotte *de quibus*, quanto piuttosto

¹ Al riguardo, *ex plurimis*, v. R. BARTOLI, *Corruzione privata: verso una riforma di stampo europeo?*, in *Dir. pen. e proc.*, 2017, p. 5 ss.; A.L. CLERICI, *La corruzione tra privati*, Milano, 2017, p. 1 ss.; A. DI MARTINO, *Le sollecitazioni extranazionali alla riforma dei delitti di corruzione*, in AA.VV. (a cura di G. MATTARELLA e S. PELLISSERO), *La legge anticorruzione*, 2013, p. 355 ss.; G. FORTI, *"Paradigmi distributivi" e scelte di tutela nella riforma penale-societaria. Un'analisi critica*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, p. 1615 ss.; E. LA ROSA, *Corruzione privata e diritto penale. Uno studio sulla concorrenza come bene giuridico*, Torino, 2018, p. 1 ss.; ID., *Verso una nuova riforma della "corruzione tra privati": dal modello "patrimonialistico" a quello "lealistico"*, in *Dir. pen. cont.*, 23 dicembre 2016, p. 1 ss.; V. MONGILLO, *La corruzione tra sfera interna e dimensione internazionale*, Napoli, 2012; S. SEMINARA, *Il gioco infinito: la riforma del reato di corruzione tra privati*, in *Dir. pen. e proc.*, 2017, p. 713 ss.

dalla necessità di ottemperare ad obbligazioni stabilite da atti legislativi di diritto dell'Unione Europea ed internazionale. Ciò è dimostrato, in particolare, dalla forte riluttanza del nostro legislatore ad inserire nella descrizione della fattispecie delittuosa di cui all'art. 2635 c.c. elementi tali da consentire un adeguato contrasto alla corruzione nell'ambito privato; e forse prim'ancora dalla decisione, in contraddizione con quanto auspicato dagli atti normativi della UE, di non inserire il delitto in esame nel codice penale, accanto ai reati di corruzione "pubblica"².

Nelle successive pagine, una volta esaminato sinteticamente il quadro normativo internazionale, si procederà ad un'analisi dei principali punti nodali della fattispecie criminosa di cui all'art. 2635 c.c., e successivamente ad un approfondimento comparatistico concernente gli ordinamenti inglese e spagnolo, onde pervenire a possibili indicazioni *de iure condendo* sull'assetto da dare alla normativa penale italiana in materia di corruzione tra privati.

1. CORRUZIONE TRA PRIVATI E POSSIBILI MODELLI DI TUTELA PENALE.

Negli ultimi decenni si è diffusa sempre di più nella comunità penalistica internazionale l'opinione che, accanto alle tradizionali condotte ascrivibili all'alveo della corruzione "pubblica", anche i comportamenti corruttivi nel settore privato siano caratterizzati, pur con la necessità di operare scelte di incriminazione selettive, da un disvalore tale da giustificare la loro rilevanza penale.

Le condotte in questione, peraltro, pur connotate da una spiccata eterogeneità, sono state racchiuse da una parte della dottrina in due distinte categorie differenziate dalla divergente caratterizzazione criminologica, le quali sono state elaborate tenendo presente che – pur se come vedremo le recenti tendenze dei legislatori europei sono nel senso di criminalizzare le condotte corruttive private anche al di fuori dell'ambito delle società commerciali – la stragrande maggioranza dei comportamenti corruttivi privati avvengono nel contesto di aziende o imprese con finalità commerciali, e dunque con riferimento a tale

² Sul punto v. S. SEMINARA, *Il gioco infinito: la riforma del reato di corruzione tra privati*, cit., p. 713, il quale sottolinea altresì, con toni ad avviso dello scrivente forse leggermente iper-critici, come anche la riforma del 2017 «si iscrive pertanto nel "gioco" di un legislatore perseverante nel fingere di conformarsi a impegni che non intende realmente assecondare»; e altresì come, in tale occasione, «la sostanziale elusione dei vincoli è avvenuta attraverso una serie di prescrizioni destinate a ripercuotersi negativamente nell'ordinamento interno».

ultimo contesto³:

1) Corruzione del concorrente, la quale di regola coinvolge i soggetti apicali delle compagini societarie ed aziendali, e implica la perpetrazione di condotte “infedeli” e produttive di conseguenze pregiudizievoli alla propria impresa – variamente configurabili - da parte dell'*intraneus* corrotto il quale, in cambio di un corrispettivo per sé o per altri, agisce in tale ipotesi a vantaggio di un'azienda concorrente⁴;

2) Corruzione del fornitore, che invece coinvolge di regola soggetti non collocati al vertice dell'organigramma dell'ente, le condotte dei quali – pur anch'esse qualificabili come “infedeli” - non sempre cagionano effetti economicamente pregiudizievoli all'impresa del corrotto. Tali episodi corruttivi però, di converso, sovente ledono economicamente (di norma entrambe) due ulteriori categorie di soggetti portatori di interessi meritevoli di tutela, e cioè da un lato le imprese concorrenti pregiudicate dall'accordo corruttivo, e dall'altro i consumatori (intesi come i destinatari dei prodotti o dei servizi erogati dall'impresa “corrotta”)⁵.

In sostanziale corrispondenza alle caratteristiche criminologiche del fenomeno *de quo*, i due principali modelli di tutela penalistica nei confronti dei comportamenti corruttivi nel settore extra-pubblico, emersi nelle legislazioni penali che hanno approntato norme incriminatrici al riguardo, sono senz'altro i seguenti:

A) Modello Privatistico, nel quale i beni giuridici salvaguardati sono di natura eminentemente individuale, con norme incriminatrici in cui la rilevanza penale è incentrata sulla lesione - o più spesso anche solo sulla mera messa in pericolo - del patrimonio dell'ente (paradigma "patrimonialistico"), e/o del dovere di fedeltà del dirigente/dipendente nei confronti dell'ente (paradigma "lealistico")⁶.

³ In tal senso R. BARTOLI, *Corruzione tra privati*, in AA.VV. (a cura di B. Mattarella e M. Pellissero), *La legge anticorruzione. Prevenzione e repressione della corruzione*, Torino, 2013, p. 435 ss.; M. BELLACOSA, *Obblighi di fedeltà dell'amministratore di società e sanzioni penali*, Milano, 2006, p. 259.

⁴ R. BARTOLI, *Corruzione tra privati*, cit., p. 436.

⁵ R. BARTOLI, *Corruzione tra privati*, cit., p. 436, il quale condivisibilmente sottolinea al riguardo come «si deve considerare che, a differenza di quanto accade per la corruzione del concorrente, rispetto alla corruzione del fornitore l'impresa non solo può tollerare tale fenomeno, ma, traendone vantaggio, può addirittura favorirlo sulla base di una consapevole politica d'impresa; inoltre, anche là dove il patto corruttivo non sia tollerato perchè costringe a sopportare costi di una decisione economicamente irrazionale, tuttavia l'impresa dispone di mezzi che le consentano di "ammortizzare" gli eventuali effetti negativi derivanti dalla corruzione».

⁶ E. LA ROSA, *La repressione penale della "corruzione privata". Punti fermi e questioni aperte*, Messina, 2011, p. 19 ss., il quale specifica ulteriormente, relativamente al modello privatistico "lealistico", come «in realtà tale modalità di intervento penale può essere declinata in una duplice accezione: a) oggettiva (*deeds-loyalty*), cioè come violazione del dovere del lavoratore di perseguire il miglior interesse del datore di lavoro; b) soggettiva (*reasons-loyalty*), ovvero come violazione del dovere di conformare la propria attività lavorativa alle indicazioni e agli obiettivi (soggettivi) del datore di lavoro».

B) Modello Pubblicistico, nel quale i beni giuridici tutelati sono invece essenzialmente spettanti a soggetti esterni alle compagini aziendali lese nel patrimonio e/o nell'aspettativa di lealtà dalle condotte dei propri funzionari, e tali da concidere con la libera concorrenza, gli interessi dei consumatori, la stabilità del mercato economico ecc⁷. La rilevanza pubblicistica che possono assumere per l'ordinamento giuridico talune condotte di corruzione tra soggetti privati, peraltro, è “plasticamente” evidente in quei sistemi penali – come quello inglese, che si tratterà più avanti – nei quali si ha una tipizzazione unitaria della corruzione privata e di quella pubblica⁸.

2. GLI STRUMENTI NORMATIVI DI DIRITTO INTERNAZIONALE ED EUROPEO.

Il fenomeno della corruzione è stato oggetto, a livello sovranazionale, di una crescente attenzione da parte delle organizzazioni ed istituzioni mondiali e regionali, e tra queste ultime – per quanto in questa sede maggiormente interessa – del COE (*Council of Europe* / Consiglio d'Europa) e dell'Unione Europea.

Nell'ambito del più ampio fenomeno della corruzione, le condotte di corruzione tra privati sono state peraltro tra le ultime ad essere prese in considerazione con riferimento alla loro possibile "meritevolezza di pena", cioè all'opportunità di raccomandarne agli stati l'inclusione nell'ambito dei comportamenti incriminati.

Tra gli strumenti internazionali, comunque, va fatta una distinzione tra quelli inquadrabili nel c.d. "diritto morbido" / "*Soft Law*", e quindi sanciti per le parti contraenti raccomandazioni o linee guida non caratterizzate da un vero e proprio carattere vincolante; e quelli rientranti nel c.d. "diritto cogente" / "*Hard Law*", contraddistinti invece dal fatto di produrre obblighi imperativi, sovente assistiti da meccanismi sanzionatori efficaci in caso

⁷ Diversa è la classificazione accolta da A. SPENA, *La corruzione privata e la riforma dell'art. 2635 c.c.*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2013, p. 701 ss., il quale distingue tra: 1) **modello patrimonialistico**; 2) **modello lealistico-fiduciario**; 3) **modello della concorrenza**. Relativamente a quest'ultimo, sostanzialmente corrispondente al modello in questa sede definito “pubblicistico”, e alla centralità della tutela della libera concorrenza, l'illustre Autore rileva come quest'ultima «può venire in rilievo ora in una prospettiva **micro-economica**, in quanto funzionale alla salvaguardia di interessi ulteriori facenti capo ad individui o collettività di individui (ossia: la libertà di iniziativa economica degli imprenditori in concorrenza tra loro e la libertà di scelta dei consumatori); ora in una prospettiva macro-economica, e dunque in quanto bene finale: dove ad essere tutelato non è il beneficio che gli imprenditori o i consumatori ricavano dalla concorrenzialità di un certo settore di mercato, ma piuttosto l'interesse generale alla concorrenzialità del mercato in quanto tale, quale condizione di efficienza del mercato stesso e di crescita dell'economia nazionale e comunitaria».

⁸ E. LA ROSA, *La repressione penale della "corruzione privata"*, cit., p. 20, il quale menziona espressamente – quale ordinamento nel quale svanisce ogni distinzione legislativa tra corruzione pubblica e corruzione privata – il sistema svedese.

di inottemperanza, per gli stati sottoscrittori.

2.1. La Convenzione OCSE di Parigi del 1997.

Partendo dagli strumenti normativi adottati da organismi e istituzioni internazionali diversi dall'Unione Europea, viene innanzitutto in rilievo la Convenzione OCSE di Parigi sulla corruzione internazionale del 1997, firmata nella capitale francese in data 18 dicembre 1997, ed entrata in vigore in data 15 febbraio 1999⁹.

Siffatta Convenzione, pur non contenendo norme specifiche in materia di corruzione tra privati, va menzionata in quanto sancisce obblighi di incriminazione configurati in modo tale da veicolare il fondamentale messaggio – a livello non solo di orientamento culturale/ideologico, ma anzitutto funzionale - che le pratiche corruttive non rappresentino solo un disvalore etico e, per quanto concerne soprattutto quelle pubbliche, un *vulnus* allo Stato di Diritto in sé, ma altresì dei gravi fattori distorcenti della competizione economica sui mercati internazionali¹⁰. In tal senso va infatti letto l'art. 1, comma 1°, del suddetto atto normativo internazionale, nella parte in cui obbliga ciascuna delle parti contraenti a «prevedere come reato il fatto di chiunque intenzionalmente offra, prometta o dia qualsiasi indebito vantaggio pecuniario o di altra natura, direttamente o per mezzo di intermediari, ad un pubblico ufficiale straniero, per lui o per un terzo, affinché l'ufficiale compia o si astenga dal compiere atti in relazione all'espletamento di doveri d'ufficio, al fine di conseguire o conservare un affare o un altro vantaggio indebito in operazioni economiche internazionali». Senza poter entrare, in questa sede, in un'analisi dettagliata di tali norme¹¹, va però altresì menzionato il disposto dell'art. 12, il quale

⁹ "Convention on combating bribery of foreign public officials in international business transactions", firmata a Parigi il 18 dicembre 1997, ed attualmente – al novembre 2018, secondo le informazioni reperibili sul sito ufficiale www.oecd.org – ratificata da 43 Stati (alcuni, dunque, non facenti parte degli attuali 35 membri dell'OCSE). Relativamente all'Italia, la ratifica ed esecuzione è avvenuta con la l. 29 settembre 2000, n° 300 (art. 3). Per approfondimenti al riguardo v., tra i tanti, U. DRAETTA, *La nuova Convenzione OECD e la lotta alla corruzione nelle operazioni economiche internazionali*, in *Dir. comm. int.*, 1998, p. 969 ss.; G. SACERDOTI, *La Convenzione OCSE del 1997 e la sua laboriosa attuazione in Italia*, in AA.VV. (a cura di G. Sacerdoti), *Responsabilità d'impresa e strumenti internazionali anticorruzione*, Milano, 2003; V. MONGILLO, *La corruzione tra sfera interna e dimensione internazionale*, cit., p. 526 ss.; J.P. PIERINI, *La corruzione passiva del pubblico ufficiale straniero*, Torino, 2016, p. 17 ss.

¹⁰ In tal senso v. altresì V. MONGILLO, *La corruzione tra sfera interna e dimensione internazionale*, cit., p. 529, il quale evidenzia come «obiettivo centrale della Convenzione OCSE, così, non è preservare l'integrità e il corretto funzionamento della pubblica amministrazione coinvolta dagli illeciti corruttivi, ma di scongiurare le distorsioni concorrenziali da essi generate, salvaguardando la correttezza delle transazioni internazionali e così anche gli interessi economici dei partecipanti alla competizione globale».

¹¹ Si rimanda, all'uopo, all'autorevole letteratura citata nelle note precedenti.

contempla uno strutturato meccanismo di controllo sull'ottemperanza agli obblighi sanciti dalla Convenzione, conferendone la funzione di monitoraggio al gruppo di lavoro per la lotta alla corruzione degli ufficiali pubblici stranieri nelle transazioni economiche internazionali (WGB – *Working Group on Bribery*)¹².

2.2. La Convenzione ONU di Merida del 2003.

Passando invece all'ONU, gli sforzi in materia di contrasto alla corruzione, iniziati sin dalla metà degli anni '70¹³, hanno condotto all'adozione, da parte dell'Assemblea Generale, della Convenzione sulla lotta alla corruzione di Merida (Messico) del 31 ottobre 2003, entrata in vigore il 14 dicembre 2005¹⁴. Siffatta Convenzione accoglie una visione “a 360°”, del contrasto alla corruzione, focalizzando l'attenzione 'penalistica' non solo sulle condotte di corruzione *stricto sensu* intese, ma anche su altre comunque correlate alle medesime, come quelle di peculato, malversazione ecc.¹⁵. Dispone quindi per alcune condotte – in senso lato – corruttive l'obbligo di incriminazione, mentre per altre prevede unicamente la facoltà degli Stati contraenti di intervenire con misure penali, o altresì di altro tipo. Relativamente alla corruzione nel settore privato, la stessa è presa in considerazione dall'art. 21, che però è una delle norme che – come appena visto - non configurano obbligazioni vincolanti per le parti: in tale previsione la corruzione tra privati è limitata ai settori concernenti “attività economiche, finanziarie o commerciali,; mentre le condotte di corruzione attiva sono individuate nel fatto di “promettere, offrire o concedere, direttamente o indirettamente, un indebito vantaggio,; affinché un dirigente o dipendente di un ente privato “in violazione dei propri doveri, compia o si astenga dal compiere un atto, ; e quelle di corruzione passive nel fatto di “sollecitare od accettare un indebito

¹² L'attuale Presidente del WGB è il Prof. Drago Kos (Slovenia), e l'ultimo meeting trimestrale plenario – al momento attuale (novembre 2018) – è avvenuto dal 15 al 18 marzo 2018 nel quartier generale dell'OCSE a Parigi. Per maggiori informazioni al riguardo si rinvia comunque, nuovamente, al sito web istituzionale dell'OCSE www.oecd.org.

¹³ Con la risoluzione dell'Assemblea generale n. 3514/1975, intitolata “Misure contro le pratiche corruttive transnazionali”.

¹⁴ *United Nations Convention Against Corruption*, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4 nella sede principale di New York, ed aperta alla firma di tutti gli Stati dal 9 all'11 dicembre 2003 a Merida. Riguardo l'Italia, la firma è avvenuta il 9 dicembre 2003, e la ratifica ed esecuzione con l. 3 agosto 2009, n. 116.

¹⁵ Sul punto, per approfondimenti ulteriori, v. G. DE AMICIS, *Cooperazione giudiziaria e corruzione internazionale: verso un sistema integrato di forme e strumenti di collaborazione tra le autorità giudiziarie*, Milano, 2007, p. 68 ss. V. MONGILLO, *La corruzione tra sfera interna e dimensione internazionale*, cit., p. 562 ss.; P. WEBB, *The United Nations Convention Against Corruption: Global Achievement or Missed Opportunity?*, in *Journal of International Economic Law*, 2005, p. 191 ss.

vantaggio al fine di compiere o di astenersi dal compiere un atto in violazione dei propri doveri,, da parte del dirigente / dipendente privato.

2.3. La Convenzione COE di Strasburgo del 1999.

Da ultimo va considerata, pur se brevemente, l'azione in materia di contrasto alla corruzione intrapresa dal Consiglio d'Europa (d'ora in avanti COE – *Council of Europe*), istituzione sovranazionale fondata quasi un decennio prima dell'attuale Unione Europea, e della quale fanno parte attualmente (novembre 2018) tutti gli Stati dell'UE, più altri 19 Paesi europei, per un totale di 47 Stati membri. La sua azione contro la corruzione, dispiegatasi a partire dagli anni '80, ha condotto in particolare all'istituzione, nel 1998 (risoluzione 7/98, poi implementata il 5 maggio 1998 con un *agreement* multilaterale), di un Gruppo di lavoro *ad hoc*, denominato *Group of States against Corruption* (GRECO), deputato a monitorare, mediante attività di valutazione reciproca tra i vari Stati, l'osservanza delle disposizioni del Consiglio dettate – come vedremo a breve, segnatamente dalla Convenzione COE del 1999 – ai fini del contrasto alla corruzione¹⁶.

La principale iniziativa del COE in materia di lotta al fenomeno corruttivo, però, è stata senz'altro la Convenzione di diritto penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999, entrata in vigore il 1° luglio 2002 (al raggiungimento di 14 ratifiche)¹⁷, cui l'Italia ha peraltro dato piena esecuzione solo un decennio più tardi, con la l. 28 giugno 2012, n. 110¹⁸. Sotto il profilo del contrasto alla corruzione tra privati, lo strumento normativo internazionale in questione è particolarmente interessante, sancendo – agli artt. 7 e 8 – due obblighi di incriminazione cogenti per le parti – e sulla ottemperanza ai quali, come appena visto, è attribuita una competenza sul monitoraggio agli stessi altri Stati aggregati nel GRECO – relativi, rispettivamente, alla corruzione attiva ed a quella passiva.

¹⁶ V. al riguardo V. MONGILLO, *La corruzione tra sfera interna e dimensione internazionale*, cit., p. 486.

¹⁷ *Criminal Law Convention on Corruption – Treaty n. 173*, aperto alle firme a Strasburgo in data 27 gennaio 1999, ed entrata in vigore il 1° luglio 2002. Al novembre 2018, la Convenzione è stata ratificata da 48 Stati, e cioè tutti i 47 membri del COE, più la Bielorussia. Per maggiori informazioni, comunque, si rimanda al sito web istituzionale www.coe.int.

¹⁸ Per approfondimenti più dettagliati sulla Convenzione di Strasburgo v. I. BLANCO CORDERO / J.L. DE LA CUESTA ARZAMENDI, *La criminalizzazione della corruzione nel settore privato: aspetti sovranazionali e di diritto comparato*, in AA.VV. (a cura di R. Acquaroli e L. Foffani), *La corruzione tra privati. Esperienze comparatistiche e prospettive di riforma*, Milano, 2003, p. 46 ss.; G. DE AMICIS, *Cooperazione giudiziaria e corruzione internazionale*, cit., p. 60 ss.; ; G. LOCATI, *Le Convenzioni del Consiglio d'Europa anticorruzione, il monitoraggio del GRECO e gli adempimenti nazionali*, in AA.VV., *Responsabilità d'impresa e strumenti internazionali anticorruzione*, cit., 2003, p. 216 ss.; J.P. PIERINI, *La corruzione passiva del pubblico ufficiale straniero*, cit., p. 34 ss.

Per quanto riguarda le scelte di tipizzazione, siffatte previsioni richiedono l'emanazione di strumenti (legislativi o di altra natura) tali da rendere penalmente rilevanti le condotte – commesse nell'ambito di attività commerciali – consistenti nel:

1) Corruzione attiva (art. 7) - «promettere, offrire o procurare, direttamente o indirettamente, qualsiasi vantaggio indebito, per sé o per terzi, a una qualsiasi persona che dirige un ente privato o che vi lavora, affinché compia o si astenga dal compiere un atto in violazione dei suoi doveri»¹⁹.

2) Corruzione passiva (art. 8) – «sollecitare o ricevere [da parte di un dirigente o lavoratore dell'ente privato], direttamente o per il tramite di terzi, un vantaggio indebito, per sé o per terzi, o di accettarne l'offerta o la promessa, affinché compia o si astenga dal compiere un atto in violazione dei propri doveri».

Dal tenore di tali disposizioni, dunque, emerge la chiara finalità di pervenire all'incriminazione sia di quelle forme di corruzione privata (del concorrente *in primis*) prese in considerazione precipua dal modello "privatistico" di tipizzazione penale delle condotte corruttive *de quibus*, ma altresì di quelle tipologie di comportamenti corruttivi (del fornitore, innanzitutto) su cui è focalizzato il modello "pubblicistico" di disciplina penale della corruzione privata.

2.4. La Decisione Quadro UE 2003/568/GAI.

Al di là della complessa questione concernente l'azione normativa degli organi dell'Unione Europea ed il suo possibile – e costituzionalmente “compatibile”, - impatto sul diritto penale nazionale²⁰, è innegabile che - soprattutto a partire dal Trattato di Maastricht del 1992 - l'azione normativa dell'UE abbia avuto un'incidenza sempre più ampia sulle scelte del legislatore italiano (e altresì su quelli degli altri Stati membri); ed uno dei settori su cui senz'altro si è concentrata l'attività normativa delle istituzioni europee è stato quello della corruzione, sia nell'ambito pubblico che – per quanto qui interessa precipuamente – nell'ambito privato.

Il primo strumento normativo di un certo impatto adottato dall'Unione Europea (all'epoca ancora “Comunità Europea”) in materia è stata la Convenzione sulla lotta contro

¹⁹Testo della traduzione non ufficiale della Convenzione consultabile sul sito internet ufficiale www.coe.int.

²⁰Questione che in questa sede non può essere trattata in modo approfondito, e sulla quale si rinvia, *ex multis*, a AA.VV. (a cura di C.E. PALIERO e F. VIGANÒ), *Europa e diritto penale*, Milano 2013; A. BARLETTA, *La legalità penale tra diritto dell'Unione Europea e Costituzione*, Napoli, 2011.

la corruzione nella quale siano coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri della UE, emanata il 26 maggio 1997, ed entrata in vigore il 28 settembre 2005. La finalità primaria perseguita dalla stessa, peraltro, era quella di rimediare alla lacuna punitiva, presente in quasi tutti gli Stati membri, relativa ai casi di corruzione presentanti elementi di transnazionalità, atteso che le condotte corruttive di pubblici ufficiali stranieri, o agenti nell'ambito di organizzazioni internazionali, erano in precedenza sostanzialmente ignorate dagli ordinamenti penali nazionali²¹.

Il Consiglio della UE ha poi rivolto peculiare attenzione al tema del contrasto alla corruzione nel settore privato, adottando *in primis* l'azione comune 98/754/GAI del 22 dicembre 1998, e poi la ben più “impattante” decisione quadro 2003/568/GAI del 22 luglio 2003, emanata a norma del titolo VI del trattato UE, e relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato²².

Previsione centrale, nell'ambito della appena menzionata decisione quadro 2003/568/GAI, è indubbiamente l'art. 2, che sancisce un obbligo di incriminazione concernente rispettivamente (seguendo lo schema, consueto negli strumenti legislativi sovranazionali, della distinzione tra corruzione attiva e passiva):

a) la **corruzione attiva**, consistente nel «promettere, offrire o concedere, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura ad una persona [...] che svolge funzioni direttive o lavorative di qualsiasi tipo per conto di un'entità del settore privato, affinché essa compia o ometta un atto in violazione di un dovere»²³.

b) la **corruzione passiva**, definita come «sollecitare o ricevere, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, oppure accettare la

²¹ In tal senso V. MONGILLO, *La corruzione tra sfera interna e dimensione internazionale*, cit., p. 478, che evidenzia altresì come «il dispositivo convenzionale è sostanzialmente modellato su quello del primo Protocollo della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee», e che «questa volta, però, l'obbligo di penalizzazione della corruzione non è condizionato dall'incidenza negativa delle condotte vietate sugli interessi finanziari dell'UE».

²² Decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003, entrata in vigore con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Unione Europea in data 31 luglio 2003, ed il cui termine per la recezione da parte degli Stati membri della UE è scaduto il 22 luglio 2005. Al riguardo, tra i tanti, v. G.M. ARMONE, *La corruzione nel settore privato*, in AA.VV., *Diritto penale europeo e ordinamento italiano*, Milano, 2006, p. 271 ss.; G. DE AMICIS, *Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio, relativa alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, sulla lotta contro la corruzione nel settore privato*, in *Dir. pen. cont.*, 27 settembre 2011, p. 1 ss.; V. MONGILLO, *La corruzione tra sfera interna e dimensione internazionale*, cit., p. 480 ss.; A. SPENA, *La corruzione: paradigmi e strategie di lotta nella normazione inter- e sovranazionale*, in AA.VV., *Criminalità transnazionale fra esperienze europee e risposte penali globali*, Milano, 2005, p. 967 ss.; F. STRAZIOTA, *Legge anticorruzione e attuazione degli obblighi europei, l'ennesima occasione mancata?*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2014, p. 149 ss.

²³ Testo ufficiale in italiano reperibile sul sito web istituzionale www.eur-lex.europa.eu.

promessa di tale vantaggio, [...] nello svolgimento di funzioni direttive o lavorative di qualsiasi tipo per conto di un'entità del settore privato, per compiere o per omettere un atto, in violazione di un dovere»²⁴.

Considerando poi anche le successive norme degli artt. 3 (obbligo di estensione della repressione penale anche a condotte di istigazione e favoreggiamento), 4 (sanzioni) e 5-6 (responsabilità delle persone giuridiche) di siffatto complesso normativo, emerge dunque – più ancora che dalla convenzione del COE – la volontà di “imporre” agli stati membri un modello unitario di tutela penale nei confronti delle condotte di corruzione nel settore privato, orientato alla repressione sia delle condotte recanti preminentemente pregiudizio agli enti “traditi” dal dirigente / funzionario / lavoratore infedele, sia a quella dei comportamenti – come avviene per lo più nei casi di “corruzione del fornitore” - produttivi di danno soprattutto nei confronti delle altre imprese, e dunque alla libera e leale concorrenza, e dei consumatori.

3. La disciplina prevista dagli artt. 2635 e 2635-bis c.c.

Come si è visto nelle precedenti pagine, tra la fine degli anni '90 del secolo scorso ed i primi anni dell'attuale, l'Italia ha assunto importanti obbligazioni inserite in strumenti normativi sovranazionali con riferimento al contrasto al fenomeno della corruzione nelle sue molteplici sfaccettature. Uno dei settori nei quali la normativa penale italiana era senz'altro inadempiente rispetto ai suddetti vincoli internazionali era proprio quello della corruzione tra privati, in relazione alla quale, fino al 2002, non era presente alcuna fattispecie incriminatrice “dedicata”.

È stato dunque proprio nel 2002, con il D.lgs. n. 61/2002, che è stata introdotta – pur con una formulazione ancora non pienamente ottemperante a quanto disposto dagli strumenti internazionali *de quibus* – per la prima volta nel nostro ordinamento un delitto *ad hoc* (art. 2635 c.c.), oggetto peraltro di numerosi successivi interventi legislativi, i quali comunque hanno portato (da ultimo col D.lgs. n. 38/2017) ad un assetto normativo attuale che suscita ancora perplessità tra molti accademici e “pratici” del diritto penale. Per quanto riguarda l'evoluzione storica dal D.lgs. n. 61/2002 al D.lgs. n. 38/2017, si rimanda alla copiosa ed autorevole letteratura citata in nota, limitandosi in questa sede alla proposizione di una tabella illustrativa delle innovazioni apportate dai tre principali interventi legislativi

²⁴ V. nota precedente.

in materia.

TABELLA 1: L'evoluzione normativa del reato di "Corruzione tra privati" (in origine "Infedeltà a seguito della dazione o promessa di utilità") di cui all'art. 2635 c.c.

<p>Testo originario vigente 2002-2012 <i>(D.lgs. 11 aprile 2002, n. 61)</i></p>	<p>Testo vigente 2012-2017 <i>(L. 6 novembre 2012, n. 190)</i></p>	<p>Testo attualmente vigente dal 2017 <i>(D.lgs. 15 marzo 2017, n. 38)*</i></p>
<p>Art. 2635 c.c. "Infedeltà a seguito della dazione o promessa di utilità"</p> <p>1. Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori e i responsabili della revisione*, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione sino a tre anni. <i>[*l'espressione "e i responsabili della revisione" è stata espunta dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39]</i></p> <p>2. La stessa pena si applica a chi dà o promette utilità.</p> <p>3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati UE o diffusi tra il pubblico in misura</p>	<p>Art. 2635 c.c. "Corruzione tra privati "</p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.</p> <p>2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.</p> <p>3. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.</p> <p>4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani</p>	<p>Art. 2635 c.c. "Corruzione tra privati "</p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.</p> <p>2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.</p> <p>3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà</p>

<p>rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. [comma aggiunto dalla l. 28 dicembre 2005, n. 262]</p> <p>4. Si procede a querela della persona offesa.</p>	<p>o di altri Stati UE o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni.</p> <p>5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi.</p>	<p>denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.</p> <p>4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati UE o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.</p> <p>5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.</p> <p>6. Fermo quanto previsto dall'art. 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.</p>
--	--	--

3.1. Il novellato testo, ex D.lgs. n. 38/2017, dell'art. 2635 c.c.: un incisivo passo in avanti verso l'adozione del modello “pubblicistico” di tutela?

Il legislatore italiano, pur avendo implementato in un decennio due importanti interventi legislativi in materia di corruzione fra privati, ha deciso di re-intervenire sulla disciplina risultante dalla riforma del 2012 principalmente poiché, successivamente alla pubblicazione della *Relazione dell'Unione sulla lotta alla corruzione – Allegato sull'Italia della Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo* del 3 febbraio 2014, ed alla risposta italiana – che riconosceva la non piena conformità del disposto dell'art. 2635 c.c. agli obblighi stabiliti dalla decisione quadro n. 2003/568/GAI – all'avvio della procedura EU-Pilot n. 8175/15/HOME da parte della Commissione europea

(comunicata nel marzo 2016)²⁵, si prospettava per l'Italia il concreto rischio di subire una procedura di infrazione da parte della Commissione (ex art.358 TFUE) per mancata attuazione della menzionata decisione quadro n. 2003/568/GAI²⁶.

Sempre nel 2016, pertanto, è stata approvata dal Parlamento la l. 12 agosto 2016, n. 170 (“legge di delegazione europea 2015”), il cui art. 19 ha concesso la delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro di cui sopra, mentre – già prima dell'emanazione del provvedimento legislativo delegato - nel successivo mese di ottobre, il d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202 ha proceduto ad aggiungere un ulteriore comma, il 6°, all'art. 2635 c.c., in base al quale “la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte”. La riforma complessiva della normativa *de qua*, pertanto, è avvenuta l'anno successivo, con il d.lgs. 15 marzo 2017, n. 38, entrato in vigore il 14 aprile del 2017.

In primo luogo, va rilevata l'opzione – criticata da più parti – di continuare a mantenere la fattispecie criminosa deputata al contrasto alla corruzione tra privati nell'ambito del codice civile (art. 2635 c.c.), anziché procedere all'auspicata trasmigrazione della medesima nel codice penale, e venire così incontro alle già accennate recenti direttrici di politica criminale seguite da molteplici legislatori europei verso l'assimilazione tra corruzione privata e corruzione pubblica.

Pur senza la trasmigrazione dell'incriminazione in esame nel codice penale, ad ogni modo, il legislatore del 2017 ha operato – in ossequio alla decisione quadro del 2003 – un importante ampliamento dell'ambito applicativo del delitto *ex art.* 2635 c.c., estendendolo anche ai soggetti operanti nell'ambito di enti privati diversi dalle società commerciali. Al riguardo si è resa inoltre necessaria la riformulazione della rubrica del Titolo XI del Libro V del codice civile, che attualmente recita “Disposizioni penali in materia di società, consorzi ed altri enti privati”.

Soggetti attivi. Passando ai soggetti attivi, l'apprezzabile innovazione apportata dalla recente normativa riformista è data dall'inserimento di un ulteriore comma

²⁵ Procedura per omessa comunicazione, da parte dell'Italia, delle misure nazionali di recepimento di suddetta decisione quadro. V. al riguardo S. SEMINARA, *Il gioco infinito: la riforma del reato di corruzione tra privati*, cit., p. 715.

²⁶ In tal senso, tra gli altri, A. ROSSI, *La riforma del 'sistema punitivo' della corruzione tra privati: nuove fattispecie e nuove sanzioni per le persone fisiche e per gli enti*, in *Le Società*, 2017, p. 753 ss.; R. BARTOLI, *Corruzione privata: verso una riforma di stampo europeo*, cit., p. 8, il quale tra l'altro ricorda altresì come il GRECO, nel suo rapporto RC-III 9E 16-20 giugno 2014, avesse rinnovato gran parte delle critiche rivolte già alla normativa del 2002, dolendosi in particolare di «mancanza della punibilità delle condotte di offerta e sollecitazione e dell'attività di intermediazione; presenza di un nocumento alla società; permanenza come regola generale della perseguibilità a querela».

(attualmente il secondo) in virtù del quale, ai soggetti apicali menzionati dal primo, sono equiparati coloro i quali esercitano funzioni direttive diverse da quelle assegnate ai primi. In siffatta categoria, peraltro, si ritiene congruo far confluire, per esclusione, funzionari direttivi di seconda fascia diversi da quelli menzionati nel primo comma, e che nel contempo non siano figure professionali sottoposte ai poteri di direzione o vigilanza dei dirigenti e funzionari apicali²⁷.

Occorre sottolineare – ed anche il suddetto profilo non è stato modificato dal d.lgs. n. 38/2017, come i delitti di “corruzione passiva” siano reati propri, in quanto necessariamente commessi da persone dotate di determinate qualifiche (o sottoposte alle medesime) nell'ambito dell'ente, e cioè da 'intranei'; rappresentando invece le ipotesi criminose di “corruzione passiva” dei reati comuni, realizzabili da chiunque, e dunque anche da 'estranei'²⁸.

La condotta tipica. Più contundenti sono invece le modifiche apportate dalla novella legislativa del 2017 alla descrizione della condotta tipica di cui all'art. 2635 c.c., cui va aggiunta l'incriminazione di una nuova fattispecie di “Istigazione alla corruzione tra privati” (art. 2635-*bis* c.c., oggetto di approfondimento nel successivo paragrafo).

In prima battuta, va sottolineato come si sia passati da un delitto di evento, dato dal compimento od omissione, da parte dell'intraneo, di un atto infedele a seguito di dazione o promessa – *rectius*, di duplice evento, considerando la necessità di un documento per la società; ad un delitto di mera condotta²⁹.

Al di là del mutamento della struttura oggettiva del delitto appena esposta, vanno peraltro rilevate alcune modificazioni di non trascurabile effetto, e cioè:

1) La tipizzazione, in conformità agli obblighi di fonte internazionale, della condotta dell'*intraneus* consistente nel “sollecitare” la corresponsione di denaro o altra utilità;

2) La specificazione che il denaro o altra utilità devono essere non dovuti, innovazione di dubbia utilità, trattandosi comunque di una locupletazione connessa al

²⁷ F. DI VIZIO, *La riforma della corruzione tra privati*, cit., p. 5.

²⁸ Cfr. al riguardo ad es. F. BARTOLINI, *Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)*, in *Riv. pen.*, 2017, p. 611 ss.

²⁹ V. al riguardo, in particolare, S. SEMINARA, *Il gioco infinito: la riforma del reato di corruzione tra privati*, cit., p. 718, secondo il quale, mentre nel precedente testo dell'art. 2635 c.c., vigente dal 2012 al 2017, era nella sostanza tipizzata una corruzione propria antecedente incentrata sull'esecuzione dell'atto pattuito (ove fosse pregiudizievole per l'ente), «nella nuova formulazione, il compimento o l'omissione dell'atto costituisce invece solo il termine finalistico della sollecitazione, offerta, dazione o promessa (“per compiere o per omettere”)», e «fermo restando la non punibilità della corruzione susseguente, è dunque venuto meno l'evento e, sul piano strutturale, l'art. 2635 prevede un reato di mera condotta».

compimento/omissione di “atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà”³⁰.

3) L'espunzione del requisito (che era qualificabile come secondo evento del reato) che dalle condotte sopra descritte derivi un documento per l'ente: modifica, questa, senz'altro apprezzabile e tale da rappresentare un importante passo in avanti verso l'accoglimento di un modello pubblicistico di contrasto penale alla corruttela privata, oltre che – con tutta evidenza – una scelta ossequiosa di quanto disposto dalla decisione quadro n. 2003/568/GAI.

L'elemento psicologico. La fattispecie criminosa prevista e punita dall'art. 2635 c.c. è, con tutta evidenza, un delitto doloso. Va però evidenziata, a tale proposito, la rilevante innovazione apportata dalla riforma del 2017, atteso che la già trattata trasformazione dell'incriminazione in esame da reato di evento a reato di mera condotta ha giocoforza impattato sulla configurazione del dolo: se prima, infatti, il compimento dell'atto infedele / sleale era senz'altro da qualificare come evento, a seguito della novella legislativa il medesimo rappresenta una finalità necessariamente da perseguire ad opera dell'autore, il che comporta la natura di reato a dolo specifico della previsione incriminatrice *de qua*.

In chiusura, l'analisi della struttura della “Corruzione tra privati” quale risultante dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 38/2017 evidenzia – salvo poi trattare nelle prossime righe la nuova, e da più parti criticata, ipotesi criminosa di cui all'art. 2635-bis c.c. - importanti passi in avanti lungo il percorso dell'ottemperanza della normativa italiana agli obblighi internazionali, ed in particolare a quelli sanciti dalla decisione quadro 2003/568/GAI, pur residuando dei profili di criticità che verranno approfonditi soprattutto nelle “Conclusioni”, una volta proceduto all'analisi comparatistica delle discipline penali inglese e spagnola in materia di corruzione privata.

3.2. La nuova fattispecie di "Istigazione alla corruzione tra privati" (art. 2635-bis c.c.), le pene previste, il regime di procedibilità, e le sanzioni per gli enti giuridici.

Altra novità rilevante apportata dal legislatore riformista del 2017 in materia *de qua*

³⁰ Si concorda peraltro, all'uopo, con A. ROSSI, *La riforma del 'sistema punitivo' della corruzione tra privati*, cit., p. 763, la quale rimarca come la prescrizione che i vantaggi del patto corruttivo siano indebiti è ad esempio assente nella corruzione pubblica propria ex art. 319 c.p., «sulla considerazione che, in relazione alla contrarietà degli atti ai doveri di ufficio, come dell'omissione di atti doverosi dell'ufficio, la qualificazione non pare necessaria e sarebbe, se presente, ultronea».

è l'introduzione della "Istigazione alla corruzione tra privati", una sorta di "reato satellite" della figura criminosa primariamente deputata al contrasto al fenomeno della corruzione privata, e logicamente inserito nell'articolo (2635-*bis* c.c.) immediatamente successivo.

Il delitto di "Istigazione alla corruzione tra privati" sanziona, con pena ridotta di un terzo rispetto all'art. 2635 c.c., ipotesi in cui il patto corruttivo non si perfezioni, in quanto all'iniziativa unilaterale (dell'intraneo o estraneo) non segua l'adesione del destinatario della medesima.

Passando alle sanzioni contemplate, ed iniziando da quelle per le persone fisiche, è prevista la reclusione da uno a tre anni per le ipotesi "principali" di corruzione passiva / attiva dei soggetti apicali, o non apicali esercenti funzioni direttive nell'organigramma dell'ente; ed il raddoppio delle pene (salvo i casi di istigazione alla corruzione ex art. 2635-*bis* c.p.) qualora le condotte siano commesse nell'ambito di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati della UE o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ex art. 116 d.lgs. n. 58/1998.

Relativamente alle pene accessorie, il d.lgs. n. 38/2017 ha introdotto all'uopo un nuovo art. 2635-*ter* c.c., in virtù del quale la condanna dell'*intraneus* per corruzione passiva ex art. 2635 c.c. comporta, qualora il medesimo sia già stato condannato per lo stesso reato, o per quello di istigazione passiva alla corruzione (art. 2635-*bis* c.c., comma 2°), l'interdizione temporanea, da un mese a cinque anni ai sensi dell'art. 30 c.p., dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ex art. 32-*bis* c.p.

Riguardo i profili relativi alla procedibilità del reato, con il d.lgs. n. 38/2017 il legislatore, lasciando immutata la disciplina previgente, ha perso un'importante occasione per rendere (più) effettivo il contrasto penale al fenomeno *de quo*: si è mantenuta, invero, la procedibilità a querela del delitto di cui all'art. 2635 c.c., salvo il – come si vedrà a breve difficilmente ravvisabile e/o provabile – caso in cui dal fatto derivi una distorsione della concorrenza.

Da ultimo, il legislatore del 2017 è intervenuto a sanare l'eccessiva mitezza contemplata dalla previgente disciplina nei confronti delle persone giuridiche responsabili "amministrativamente" per la fattispecie criminosa *de quo* ex art. 25-*ter*, lett. 2 *bis*, d.lgs. n. 231/2001: la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote, che prima era la unica prevista per il delitto di cui all'art. 2635 c.c., è ora disposta con riferimento alle ipotesi di "Istigazione alla corruzione tra privati" del reato 'satellite' dell'art. 2635-*bis*, mentre per la responsabilità derivante dal reato 'principale' ex art. 2635 c.c, le persone giuridiche sono soggette, dal 14

aprile 2017, alla sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote, ma soprattutto alla possibile applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2° del d.lgs. n. 231/2001.

3.3. Il (non) impatto giurisprudenziale del delitto ex art. 2635 c.c., e la recente sentenza 24/1/2018 n. 100 del Tribunale di Ancona.

Passando dal “*Law in the books*” al “*Law in action*”, va rilevato come le considerazioni in materia di applicazione giurisprudenziale della figura criminosa *de qua* riguardino al momento la disciplina vigente dal 2002 al 2012, quando l'art. 2635 c.c. era rubricato “Infedeltà a seguito della dazione o promessa di utilità”, o al più quella vigente dal 2012 al 2017, periodo nel quale il delitto aveva già assunto l'attuale denominazione “Corruzione tra privati”, mentre per quanto concerne l'attuale assetto normativo determinato dal d.lgs. 15 marzo 2017, n. 38, la necessità di tempi spesso dilatati, sia per le indagini che per le fasi processuali - rende abbastanza improbabile la possibilità che venga emessa una sentenza di merito, prima del 2019³¹.

Pur in assenza di approfonditi studi sulla recezione giurisprudenziale del delitto di cui all'art. 2635 c.c. nell'intero suo periodo di vigenza, iniziato nel 2002, va comunque osservato come sia dato certo ed inoppugnabile, quasi notorio, che le sentenze di condanna emesse per condotte di corruzione tra privati siano state veramente rare nell'ordinamento italiano. Si è difatti osservato in dottrina che, dalla relazione di accompagnamento al progetto di riforma (poi sfociato nel d.lgs. n. 38/2017), si evinca come nel 2013 e 2014 siano stati rilevati unicamente due processi per il delitto *de quo* in fase dibattimentale, ed otto incardinati presso gli uffici del GUP³², mentre nel maggio 2014 si rilevava la totale assenza di sentenze concernenti fatti commessi successivamente all'entrata in vigore – 28 novembre 2012 – della l. n. 190/2012, e altresì la decisa scarsità di quelle riguardanti il delitto di “infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità” precedentemente vigente³³.

³¹ Si consideri, a titolo esemplificativo, che i fatti oggetto della sentenza di condanna del 24/1/2018, n. 100, del Tribunale penale di Ancona, si sono svolti nel 2010 (il reato è stato ritenuto consumato il 28 luglio 2010, data dell'erogazione dei finanziamenti effetto dell'accordo illecito), con la querela sporta dall'ente offeso dal reato (Banca d.M.) in data 11 marzo 2013, il rinvio a giudizio disposto dal GUP presso il Tribunale di Ancona con decreto del 10 novembre 2016, e la sentenza emessa addirittura nel 2018. Tutto ciò a cagione dell'estrema complessità degli accertamenti sui movimenti e transazioni economici / finanziari addebitati agli imputati: si tenga presente, tra l'altro, che la normativa applicata – in quanto ritenuta più favorevole per gli imputati – è stata quella originariamente introdotta dal d.lgs. n. 61/2002.

³² F. DI VIZIO, *La riforma della corruzione tra privati*, cit., p. 11.

³³ Così L. ZOLI, *Disfunzione applicativa dell'art. 2635 c.c. tra vecchia e nuova formulazione della “Corruzione tra privati”*, in *Dir. pen. Cont.* (rivista giur. Trimestrale), 2014, p. 422, la quale rileva come «al

A titolo di comparazione, si pensi che – secondo quanto documentato dallo studio statistico, pubblicato nel 2012, dell'ISTAT sulla corruzione in Italia – in Italia nell'anno 2016 sono state emesse 154 sentenze di condanna per condotte di corruzione propria (attuale art. 319 c.p., “Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio”), e altresì 117 per condotte di istigazione alla corruzione (attuale art. 322 c.p.)³⁴.

In epoca recente (il deposito è avvenuto il 19 aprile 2018), ad ogni modo, è stata pronunciata dal Tribunale penale di Ancona un'interessante sentenza di condanna per il delitto di cui all'art. 2635 c.c., la n. 100 del 24/1/2018: siffatta decisione, pur emanata da una corte di merito, ed applicante la disciplina normativa pre-riforma 2012 (*ex* D.lgs. n. 61/2002), assume però sicura rilevanza al fine di illustrare le problematiche concrete che circondano l'applicazione giurisprudenziale della fattispecie criminosa oggetto del presente studio, e ciò in considerazione della particolare rilevanza e gravità del caso (con un'utilità per l'intraneo corrotto di oltre 3 milioni di €), e dell'ampiezza dei ragionamenti svolti dalla corte marchigiana sulla disposizione normativa di cui all'art. 2635 c.c. (inseriti nel contesto di una sentenza di 164 pagine)³⁵.

I fatti oggetto della sentenza. La sentenza *de qua*, prendendo in considerazione unicamente il Capo B, l'unico per cui si è addivenuti a una pronuncia di condanna, è stata emessa in relazione ad una ipotesi di accordo corruttivo stipulato tra il direttore generale della Banca d.M. (d'ora in avanti: “imputato intraneo”), ed un cliente del suddetto istituto di credito (“imputato estraneo”), il quale attraverso una rete di società a costui riconducibili, aveva proceduto – con una molteplicità di complesse operazioni bancarie di trasferimento fondi – a versare 3.590.000€ sui conti correnti della moglie e della figlia dell'imputato intraneo. In conseguenza della corresponsione di tale somma di denaro ai prossimi congiunti, l'imputato intraneo induceva gli organi della Banca d.M. (persona [giuridica] offesa dal reato³⁶), a concedere a società riconducibili all'imputato estraneo aperture di credito per un totale (tra il dicembre 2011 ed il luglio 2017) di 10.300.000€,

momento della pubblicazione del presente contributo [maggio 2014], si ha unicamente conoscenza di talune pronunce della Suprema Corte tutte afferenti la medesima vicenda fattuale: Cass. pen., sez. V, 13 novembre 2012, n. 5848, di annullamento parziale con rinvio della sentenza del Trib. lib. Milano, 25 luglio 2012; Cass. pen., sez. V, 13 novembre 2012, nn. 14765 e 14766».

³⁴ ISTAT, *La corruzione in Italia: il punto di vista delle famiglie*, 2017, consultabile online sul sito web istituzionale www.istat.it, p. 18 (prospetto 2).

³⁵ Trib. di Ancona, sez. penale, sent. n. 100 del 24/1/2018 (depositata il 19/4/2018), consultabile online su www.replegal.it.

³⁶ Ente che, peraltro, nel frattempo è caduto – anche a causa delle descritte condotte del suo direttore generale – in stato di dissesto finanziario, a seguito del quale è stato messo in liquidazione coatta amministrativa, ed al quale *ex* art. 43, comma 4° del d.lgs. n. 180/2015 è subentrato (in “diritti”, “attività” e “passività”) un ente ponte, nel caso specifico la nuova banca d.M. S.p.A.

malgrado il bilancio 2011 evidenziasse una perdita di 4.900.000€³⁷.

La legge applicabile, ed i termini di prescrizione. La sentenza dei giudici del capoluogo marchigiano affronta, prima di entrare nel merito dei fatti contestati, la questione della legge applicabile, posto che successivamente alla realizzazione delle condotte addebitate (2010), il legislatore – come visto *supra* - è intervenuto più volte sul testo dell'art. 2635 c.c., modificandolo in modo sostanziale soprattutto con la l. n. 190/2012, e con il d.lgs. n. 38/2017. La difesa dell'imputato intraneo, in particolare, aveva richiesto l'applicazione – quale *lex mitior* – del delitto di “Corruzione tra privati” nella formulazione risultante dalla riforma del 2017, sull'assunto che la suddetta comportasse l'intervenuta prescrizione del reato, anticipandone la consumazione al momento della promessa della dazione. La corte anconetana, al contrario, ha ritenuto legge più favorevole (ai sensi dell'art. 2, comma 4° c.p.) quella vigente fino al 2012 ai sensi del d.lgs. n. 61/2002, e contemplante il delitto di “Infedeltà a seguito della dazione o promessa di utilità”, posto che la l. n. 190/2002 ha poi proceduto ad aumentare da quindici giorni ad un anno il limite edittale minimo della pena, e che il d.lgs. n. 38/2017 ha eliminato l'evento del reato dato dal documento per la società, e anticipato la rilevanza penale al momento della promessa di dazione (per l'intraneo).

Proprio a tale ultimo proposito, peraltro, si è rilevato come l'anticipazione della punibilità al momento della promessa, ai sensi di quanto affermato dalla Corte di Cassazione sui delitti di corruzione “pubblica” di analoga struttura, non incida sul termine di prescrizione, posto che, ove alla promessa segua la dazione, “detta condotta spostata in avanti il momento consumativo del reato, anche ai fini della prescrizione”³⁸. Viene quindi fissata in data 28 luglio 2010 – in coincidenza con l'erogazione dei finanziamenti effetto dell'accordo illecito - la data di consumazione del reato, con decorso dal suddetto momento del termine di prescrizione: considerando in sei anni di reclusione la pena massima ai sensi dell'aggravante dell'art. 2635, comma 3°, c.c. (società “emittente diffusa”), il termine massimo (al “lordo” di ogni eventuale sospensione o interruzione) scadrebbe, *ex art.* 161, comma 2°, c.p. in data 28 gennaio 2018³⁹.

³⁷ Trib. di Ancona, sez. penale, sent. n. 100 del 24/1/2018, p. 3 ss. Va sottolineato, a tal riguardo, come gli oltre 3 milioni di euro confluiti sui conti di moglie e figlia dell'imputato intraneo, costituivano parte di questa somma di denaro concessa, quale apertura di credito, dalla banca dove prestava servizio, come direttore generale, proprio l'imputato “intraneo”.

³⁸ Trib. di Ancona, sez. penale, sent. n. 100 del 24/1/2018, p. 16 ss., che fa riferimento ai principi di diritto statuiti da Cass pen., Sez. VI, n. 50078 del 28/11/2014, Cicero, Rv. 26154001.

³⁹ Il suddetto termine sarebbe infatti di sette anni e sei mesi (sei anni, corrispondenti alla pena massima *ex art.* 2635, comma 3° c.c. aumentati di un quarto proprio ai sensi dell'art. 161, comma 2° c.p.).

Va comunque sottolineato come la sentenza sia stata emessa in data 24 gennaio 2018, e cioè a pochi giorni dalla scadenza del termine finale di prescrizione summenzionato, rendendo dunque praticamente certo che – in caso di impugnazione della sentenza da parte degli imputati - la prescrizione verrà comunque dichiarata in sede di giudizio di appello.

Il concetto di “atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio” e di “nocumento alla società”. La decisione in commento, come detto, applica la disciplina normativa concernente il previgente delitto di “Infedeltà a seguito della dazione o promessa di utilità”, successivamente riformato – in modo incisivo – dal legislatore italiano sia nel 2012 che nel 2017. Il requisito della realizzazione (*post* d.lgs. n. 38/2017 convertita in finalità di realizzazione) da parte dell'intraneo, di un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio a seguito della dazione o promessa di utilità, è però stato mantenuto nel testo dell'art. 2635 c.c.40. Su siffatto punto, il Tribunale di Ancona ha accolto una concezione “sostanziale” di tale nozione, tale da non fermarsi alla formale considerazione delle procedure previste dai regolamenti interni degli enti, affermando segnatamente che «non rileva che le pratiche di finanziamento, oggetto di imputazione, abbiano avuto un iter formale (...) tutto sommato non manifestamente irregolare, atteso che l'apparente rispetto di un minimo standard procedurale non informa la pratica di legittimità sostanziale alla luce del fatto che le decisioni su erogazioni o affidamenti risultavano da una quasi acritica adesione a quanto proponeva la direzione, da cui le pratiche si originavano in via privilegiata, con una vera e propria immodificabilità / prefattibilità»⁴¹.

Con riferimento alla nozione di “nocumento alla società”, espunta – quale evento del reato - dalla riforma del 2017 (ma comunque richiesto per tutte le condotte realizzate fino al 14 aprile 2017), viene citato un arresto della Suprema Corte del 2012, in virtù del quale siffatta nozione «deve essere intesa non tanto come tutela del patrimonio dell'ente nel cui ambito si colloca l'*intraneus*, in una chiave eminentemente privatistica, quanto la sanzione della violazione del rapporto di fiducia che lega il “corrotto” all'ente in una prospettiva improntata ad un principio lealistico in cui può assumere rilievo anche l'abuso di un potere che l'*intraneus* sia chiamato ad esercitare, in funzione di interessi altrui e non solo di natura strettamente patrimoniale, e che svolga invece alterando i processi

⁴⁰ Sebbene agli “obblighi inerenti all'ufficio” siano stati affiancati, con la l. n. 190/2012, gli “obblighi di fedeltà”.

⁴¹ Trib. di Ancona, sez. penale, sent. n. 100 del 24/1/2018, p. 152.

decisionali che lo vedono coinvolto» 42.

Le opzioni in materia sanzionatoria. La pena applicabile agli imputati, ai sensi della normativa *ex art. 2635 c.c.* vigente nel periodo 2002-2012 spaziava da un minimo di quindici giorni ad un massimo di tre anni di reclusione, con la possibilità di aumento fino a sei anni per essere l'ente di appartenenza dell'imputato intraneo società c.d. "emittente diffusa", ai sensi del 3° comma: i giudici marchigiani di prime cure, però, hanno deciso di "neutralizzare" l'effetto aggravatore di siffatta disposizione, stabilendo l'equivalenza della circostanza aggravante *de qua* con le attenuanti generiche, riconosciute a entrambi gli imputati in ragione dell' incensuratezza, e della leale condotta processuale di costoro⁴³. Ciò premesso, i giudici hanno però valorizzato, in ambito "infraeditale", la gravità oggettiva delle condotte poste in essere dagli imputati, ed in particolare dal direttore generale della banca, il quale aveva "piegato e svenduto la funzione al proprio profitto personale", cagionando un danno di oltre 10 milioni di € per l'ente offeso, cui aveva fatto da contraltare una locupletazione personale di oltre 3 milioni di € : la pena irrogata, in virtù di siffatto apprezzamento del fatto, è stata perciò attestata sul massimo edittale, pari a tre anni di reclusione. Al corruttore "estraneo", per converso, è stata irrogata una pena di due anni di reclusione in virtù della "collateralità" del ruolo svolto nella vicenda criminosa, con concessione a costui del beneficio della sospensione condizionale della pena *ex artt. 163 ss. c.p.*⁴⁴.

CONCLUSIONI

Come già detto, il problema del contrasto penale alla corruzione tra privati è ormai da anni al centro del dibattito penalistico italiano. Ciononostante la fattispecie criminosa di cui all'art. 2635 c.c. è stata sostanzialmente ignorata nella prassi. Abbiamo visto che le fondamentali tappe della storia normativa della corruzione tra privati in Italia sono state: 1- 2002: l'innovativa introduzione della previsione criminosa, nell'art. 2635 c.c. ad opera del D.lgs. 11 aprile 2002, n. 61; 2- 2012: il profondo intervento di modifica normativa della

⁴² Trib. di Ancona, sez. penale, sent. n. 100 del 24/1/2018, p. 152 ss., che richiama Cass pen., sez. V, 13 novembre 2012, n. 5848.

⁴³ Trib. di Ancona, sez. penale, sent. n. 100 del 24/1/2018, p. 156.

⁴⁴ Trib. di Ancona, sez. penale, sent. n. 100 del 24/1/2018, p. 157 ss. Ai due imputati, inoltre sono state applicate la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, ai sensi dell'art. 29 c.p., e la pena accessoria dell'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, *ex art. 32-bis c.p.*, per la durata della pena.

succitata disposizione da parte della L. 6 novembre 2012, n. 190; 3- 2016: l'aggiunta all'art. 2635 c.c. di un ulteriore comma, in materia di confisca, per mezzo del D.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202; 4- la riforma della materia *de qua* data dal D.lgs. 15 marzo 2017, n. 38. Tale percorso normativo è stato determinato probabilmente dalla necessità di ottemperare ad obbligazioni stabilite dall'Unione Europea e dal diritto internazionale. Nelle pagine anteriori, abbiamo esaminato sinteticamente il quadro normativo internazionale e analizzato i principali punti nodali della fattispecie criminosa di cui all'art. 2635 c.c.. Alla luce degli interessanti spunti ricavabili dalla pronuncia appena commentata, si ritiene di sommo interesse procedere ad un'analisi comparatistica della normativa penale al riguardo di due centrali ordinamenti europei (Spagna e Inghilterra), al fine di verificare se le medesime criticità appena rimarcate siano riscontrabili anche oltre confine, e vagliare le soluzioni – più o meno analoghe – all'uopo adottate. Questo sarà il tema della parte II.

BIBLIOGRAFIA

ARMONE, G.M. *La corruzione nel settore privato*, in ARMONE, G.M. et al. *Diritto penale europeo e ordinamento italiano*, Milano, 2006.

BARLETTA, A. *La legalità penale tra diritto dell'Unione Europea e Costituzione*, Napoli, 2011.

BARTOLI, R. *Corruzione privata: verso una riforma di stampo europeo?*, in *Dir. pen. e proc.*, 2017.

BARTOLINI, F. *Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)*, in *Riv. pen.*, 2017.

BELLACOSA, M. *Obblighi di fedeltà dell'amministratore di società e sanzioni penali*, Milano, 2006.

BLANCO CORDERO, I. e DE LA CUESTA ARZAMENDI, J.L. *La criminalizzazione della corruzione nel settore privato: aspetti sovranazionali e di diritto comparato*, ACQUAROLI, R. e FOFFANI, L. *La corruzione tra privat: Esperienze comparatistiche e prospettive di riforma*, Milano, 2003.

CARR, I. *Verso una nuova riforma della "corruzione tra privati": dal modello "patrimonialistico" a quello "lealístico"*, in *Dir. pen. cont.*, 23 dicembre 2016.

CASSAZIONE PENALE, sez. V, 13 novembre 2012, n. 5848, di annullamento parziale con rinvio della sentenza del Trib. lib. Milano, 25 luglio 2012

CASSAZIONE PENALE, sez. V, 13 novembre 2012, nn. 14765 e 14766».

CASSAZIONE PENALE., sez. V, 13 novembre 2012, n. 5848.

CASSAZIONE PENALE., Sez. VI, n. 50078 del 28/11/2014, Cicero, Rv. 26154001.

CLERICI, A.L. *La corruzione tra privati*, Milano, 2017.

Criminal Law Convention on Corruption – Treaty n. 173, aperto alle firme a Strasburgo in data 27 gennaio 1999, ed entrata in vigore il 1° luglio 2002. Si rimanda al sito web istituzionale www.coe.int.

DE AMICIS, G. *Cooperazione giudiziaria e corruzione internazionale: verso un sistema integrato di forme e strumenti di collaborazione tra le autorità giudiziarie*, Milano, 2007.

DE AMICIS, G. *Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio, relativa alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, sulla lotta contro la corruzione nel settore privato*, in *Dir. pen. cont.*, 27 settembre 2011.

DE MAGISTRIS, G. *I delitti di corruzione in un confronto fra l'ordinamento italiano e spagnolo*, in *Dir. pen. Cont.*, 6 maggio 2014.

DI MARTINO, A. *Le sollecitazioni extranazionali alla riforma dei delitti di corruzione*, in MATTARELLA, G. e PELLISSERO, S.), *La legge anticorruzione: Prevenzione e repressione della corruzione*, Torino, 2013.

DRAETTA, U. *La nuova Convenzione OECD e la lotta alla corruzione nelle operazioni economiche internazionali*, in *Dir. comm. int.*, 1998.

FORTI, G. *"Paradigmi distributivi" e scelte di tutela nella riforma penale-societaria. Un'analisi critica*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009.

ISTAT, *La corruzione in Italia: il punto di vista delle famiglie*, 2017, consultabile online sul sito web istituzionale www.istat.it, p. 18 (prospetto 2).

LOCATI, G. *Le Convenzioni del Consiglio d'Europa anticorruzione, il monitoraggio del GRECO e gli adempimenti nazionali*, in LOCATI, G. et al. *Responsabilità d'impresa e strumenti internazionali anticorruzione*, cit., 2003.

PIERINI, J.P. *La corruzione passiva del pubblico ufficiale straniero*, Torino, 2016.

ROSSI, A. *La riforma del 'sistema punitivo' della corruzione tra privati: nuove fattispecie e nuove sanzioni per le persone fisiche e per gli enti*, in *Le Società*, 2017.

SACERDOTI, G. *La Convenzione OCSE del 1997 e la sua laboriosa attuazione in Italia*, in SACERDOTI G. *Responsabilità d'impresa e strumenti internazionali anticorruzione*, Milano, 2003.

SEMINARA, S. *Il gioco infinito: la riforma del reato di corruzione tra privati*, in *Dir. pen. e proc.*, 2017.

SPENA, A. *La corruzione privata e la riforma dell'art. 2635 c.c.*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2013.

SPENA, A. *La corruzione: paradigmi e strategie di lotta nella normazione inter- e sovranazionale*, in SPENA, A. et al., *Criminalità transnazionale fra esperienze europee e risposte penali globali*, Milano, 2005.

STRAZIOTA, F. Legge anticorruzione e attuazione degli obblighi europei, l'ennesima occasione mancata?, in *Studi sull'integrazione europea*, 2014.

Tribunale di Ancona, sezione penale, sent. n. 100 del 24/1/2018 (depositata il 19/4/2018), consultabile online su www.replegal.it.

United Nations Convention Against Corruption, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU con la risoluzione n. 58/4, New York, 2003

WEBB, P. The United Nations Convention Against Corruption: Global Achievement or Missed Opportunity?, in *Journal of International Economic Law*, 2005.

ZOLI, L. Disfunzione applicativa dell'art. 2635 c.c. tra vecchia e nuova formulazione della "Corruzione tra privati", in *Dir. pen. Cont.* (rivista giur. Trimestrale), 2014.

Esse artigo é publicado sob a licença Creative Commons Atribuição 4.0. Você tem o direito de: Compartilhar — copiar e redistribuir o material em qualquer suporte ou formato; Adaptar — remixar, transformar, e criar a partir do material para qualquer fim, mesmo que comercial. [Clique aqui](#) e saiba mais sobre essa licença.